



# COMUNE DI SOVRAMONTE

Provincia di Belluno

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 11 DEL 29-03-2018

ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE.**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Municipio, previo avviso recapitato ai consiglieri nei modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale di Sovramonte.

Presiede la seduta il sig Federico DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni MARINO.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
DALLA TORRE FEDERICO	X		PAULETTI SONIA	X	
FAORO ISEO	X		ZANNINI ELIANA	X	
DALLA CORTE GIUSEPPE	X		DAL SOLER GIULIANA	X	
ANTONIOL ANNA	X		DALLA VALLE LORIS	X	
REATO LEONARDO	X				
ARIETA TANIA	X				
DOFF CHRISTIAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0**

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco comunica preliminarmente che sulla proposta di regolamento in oggetto è stato presentato un emendamento, da parte dei Consiglieri Arieta, Doff, Reato e Zannini, allo scopo di posticipare la data di decorrenza della applicazione della imposta di soggiorno dal 1° aprile 2018 al 1° giugno 2018.

Ricorda poi che si tratta di una questione che era già stata trattata dal Consiglio comunale nello scorso mese di novembre. Espone quindi i motivi per i quali si è reso necessario riproporre l'argomento ed evidenzia in particolare che, in occasione di incontri nei gironi scorsi, i gestori delle strutture si sono lamentati del fatto che non erano stati consultati prima della adozione degli atti assunti dal Comune ed hanno inoltre espresso perplessità sugli importi delle tariffe.

In relazione al sopra citato emendamento, che viene allegato al presente verbale, fa presente che i Comuni erano d'accordo nel partire il 1° aprile 2018 e che, successivamente, in occasione degli incontri avuti con gli operatori del settore, si è venuti a sapere che alcuni Comuni avevano previsto una data successiva. Si esprime pertanto favorevolmente sull'accoglimento dell'emendamento.

Espone poi il contenuto essenziale del regolamento ed evidenzia tra l'altro che gli introiti dell'imposta sono destinati per la promozione turistica e per assicurare l'apertura dell'ufficio turistico. Dichiaro quindi aperta la discussione.

Il Consigliere Giuliana Dal Soler, nel riferirsi ad uno specifico caso, evidenzia che, tenuto conto dei dati dello scorso anno, l'importo da versare nell'anno in corso come imposta di soggiorno sarebbe di soli 14 euro. Esprime pertanto le proprie forti perplessità per le difficoltà che avranno i gestori ad adempiere agli impegni posti a loro carico, quali il pagamento ogni tre mesi attraverso il modello F24, e questo considerato che si tratta di somme limitate.

Il Vice Sindaco Iseo Faoro, fa notare al riguardo come una parte rilevante degli introiti della tassa è destinato al Comune che le utilizzerà per interventi a favore delle attività turistiche. Rileva poi che alcuni adempimenti vengono fatti anche ora, per cui ritiene che gli operatori possano svolgere anche le attività inerenti l'imposta. Fa riferimento poi anche a programmi informatici che possono essere utilizzati per tali adempimenti.

Il Consigliere Giuliana Dal Soler replica che l'uso di questi programmi può andar bene per chi ha una certa affluenza ma non per chi ha solo poche presenze nel corso dell'anno. Ribadisce pertanto la propria contrarietà per le incombenze che dovranno essere poste in essere dalle piccole strutture ricettive, che hanno poche presenze.

Il Vice Sindaco Iseo Faoro osserva che anche oggi, per poche presenze, occorre provvedere ad alcune incombenze.

Il Consigliere Giuliana Dal Soler conferma le proprie osservazioni sulle difficoltà di effettuare le attività previste per l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il Consigliere Leonardo Reato fa presente l'opportunità di prevedere nel regolamento, per chi abbia poche presenze, di effettuare il pagamento una volta all'anno.

Il Sindaco evidenzia che, se non si parte con l'imposta, non si potrà avere conoscenza dei dati effettivi e quindi introdurre dei correttivi al regolamento.

Il Vice Sindaco evidenzia nuovamente che lo scopo della imposta è quello di dare supporto alle attività del settore turistico ed, in particolare, incrementare la promozione turistica di Sovramonte.

Il Consigliere Tania Arieta, dopo avere affermato di essere d'accordo sul fatto di rivedere gli adempimenti per i gestori che hanno poche presenze, si esprime favorevolmente sull'imposta di soggiorno.

L'Assessore Anna Antoniol si dichiara anch'essa favorevole all'imposta di soggiorno in quanto ritiene importante valorizzare il territorio di Sovramonte. Ritiene pertanto opportuno che vi sia un periodo di "rodaggio" per poter valutare le difficoltà incontrate dagli operatori nella gestione dell'imposta. Conclude evidenziando l'importanza del fatto che una quota degli introiti dell'imposta rimane nel territorio.

Il Sindaco a questo punto, non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, pone in votazione l'emendamento proposto dai consiglieri Arieta, Doff, Reato e Zannini, quale allegato al presente verbale.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrari (Dal Soler Giuliana) e n. 1 astenuto (Dalla Valle Loris) su n. 11 presenti, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto dai consiglieri Arieta, Doff, Reato e Tannini, allegato al presente verbale.

Successivamente,  
Il Sindaco, pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che, con propria deliberazione n. 25 del 22 novembre 2017, questo ente ha istituito l'imposta di soggiorno a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed approvato il relativo regolamento e le tariffe;

Richiamate le motivazioni dell'istituzione dell'imposta di soggiorno contenute nella sopra citata deliberazione e che di seguito si riportano:

- l'imposta è stata istituita in quanto il Comune di Sovramonte, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della località e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali;
- il Comune di Sovramonte è interessato da un'importante movimento turistico nazionale ed internazionale, come dimostrato dalle presenze nel territorio risultanti da dati ufficiali dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto;
- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici anche di carattere turistico informativo ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Vista la nota dell'Unione Montana Feltrina datata 20 dicembre 2017 ed acquisita al n. 6611 di prot. del 21 dicembre 2017, con cui la stessa, facendo riferimento alla conferenza dei Sindaci del 18 novembre 2017, comunicava di posticipare al 1° aprile 2018 la data di entrata in vigore dell'imposta di soggiorno al fine di consentire una adeguata informazione agli operatori turistici e nello stesso tempo inviava una nuova bozza di regolamento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Unione Montana Feltrina e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il nuovo regolamento proposto contiene numerose modifiche rispetto a quello approvato con D. C. C. n. 25 del 22 novembre 2017 e, tra queste si segnalano in particolare le seguenti: all'art. 2, viene riformulato il comma 3 ed aggiunto il comma 4 (fissazione al 1° aprile 2018 quale data di entrata in vigore dell'imposta); all'art. 3, viene modificato il comma 2; l'art. 4 (tariffe) viene completamente rielaborato; all'art. 7, comma 1, viene individuato il Comune quale ente a cui va effettuato il versamento in sostituzione dell'Unione Montana Feltrina; all'art. 14 vengono stabilite delle norme relative alla figura del responsabile del tributo;

Dato atto altresì che rimangono invariate le tariffe contenute nell'allegato "A" del regolamento;

Ravvisata pertanto l'opportunità di approvare, in sostituzione del precedente, il nuovo regolamento come proposto dall'Unione Montana Feltrina, con l'aggiunta, all'art. 5, comma 1, della seguente nuova fattispecie di esenzione "j) gli operai e tecnici, dipendenti da imprese appaltatrici, impegnati nei lavori pubblici che si eseguono nel territorio del Comune;

Visto il citato art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 1, il quale prevede la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella

misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;  
-il comma 3 il quale ha disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 8 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto." in base alla quale sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 tutti i Comuni del Veneto";

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l' art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la propria deliberazione n. 7 del 22 febbraio 2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrari (Dal Soler Giuliana) e n. 2 astenuti (Dalla Valle Loris e Zannini Eliana) su n. 11 presenti, voti espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di confermare l'istituzione dell'imposta di soggiorno come da precedente deliberazione di questo Consiglio n. 25 del 22 novembre 2017;
2. di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Successivamente, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrari (Dal Soler Giuliana) e n. 2 astenuti (Dalla Valle Loris e Zannini Eliana) su n. 11 presenti, voti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*FEDERICO DALLA TORRE*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*GIOVANNI MARINO*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.